

LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE

Si ritiene utile fornire – ovviamente senza alcuna pretesa di verità - alcune indicazioni di massima con riferimento ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo (limitatamente alle ipotesi di esecuzione già iniziata) con riguardo ai quali le novità introdotte con le recenti riforme risultano aver suscitato problemi interpretativi ed applicativi assai rilevanti.

Orbene, nella nuova disciplina emerge una più netta differenziazione, rispetto al passato, tra il procedimento di competenza del giudice dell'esecuzione e quello che *può* seguire in sede contenziosa (a prescindere dall'eventualità, che si verifica in particolare presso il nostro Tribunale, che, per previsione tabellare, allo stesso magistrato che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione sia affidata la trattazione dei successivi giudizi di "merito"): si ha dunque, oggi, un incidente del processo esecutivo, nel corso del quale va rispettato il principio del contraddittorio, ma che non è destinato a sfociare necessariamente in un giudizio contenzioso ordinario, essendo la cognizione del g.e., a carattere sommario, finalizzata all'adozione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di sospensione (o degli altri provvedimenti indilazionabili di cui all'art. 618 c.p.c.).

La prima fase, che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione – fase che assume natura cautelare e che è destinata a chiudersi con ordinanza *reclamabile* – è disciplinata dall'art. 615 e 617 quanto all'introduzione, dall'art. 185 disp. att. quanto alla trattazione, dall'art. 623 e ss. quanto al profilo (peraltro del tutto preminente) introdotto dalla usuale istanza di sospensione (se l'opponente non intendesse richiedere l'adozione di provvedimenti di natura *lato sensu* cautelare potrebbe direttamente introdurre il giudizio di merito).

In particolare, questa fase si introduce con ricorso *al giudice dell'esecuzione* (ricorso che dev'essere depositato, pertanto *presso la cancelleria di quest'ultimo*, e non, come si è rilevato avvenire di frequente nella pratica, presso quella del contenzioso ordinario), che al fine di provvedere fissa l'udienza per la comparizione delle parti, se necessario previa sospensione dell'esecuzione disposta con decreto *inaudita altera parte*.

Si ritiene poi che il nuovo testo dell'art. 185 disp. att. c.p.c. disciplini (con modesti riflessi nella pratica), con rinvio espresso alle norme sul rito camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice, la sola udienza fissata dal giudice dell'esecuzione a seguito della presentazione del ricorso in opposizione, essendo il giudizio di opposizione (merito) per definizione regolato dalle norme sul rito contenzioso.

Appare preferibile la tesi per la quale l'ordinanza sull'istanza di sospensione non debba contenere la pronuncia sulle spese, ma, coerentemente alla costruzione del procedimento dinanzi al g.e. come incidente della procedura esecutiva, la pronuncia sulle spese sia da adottare in sede di chiusura della procedura esecutiva stessa (eventualmente con l'ordinanza di estinzione, ove a questa si giunga ai sensi dell'art. 624, co. 3°, c.p.c.) ovvero all'esito del giudizio di merito sull'opposizione.

Conclusa la prima fase se ne *può* aprire un'altra (il giudizio di merito sull'opposizione, che è giudizio di cognizione piena), cui si accede con le modalità previste dagli artt. 616 e 618 c.p.c., nonché dall'art. 618 *bis* c.p.c. per le cause di opposizione in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza.

Infatti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di sospensione non fissa alcuna udienza bensì *concede un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito*, se competente è il medesimo ufficio, ed in ogni caso se trattasi di opposizione agli atti esecutivi; ovvero concede il termine perentorio per la "riassunzione" della causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente cui la stessa è rimessa.

A questo punto l'introduzione (o riassunzione) del giudizio di merito si effettua "a cura della parte interessata" osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 *bis*, o altri se previsti, ridotti sempre alla metà, secondo modalità variabili "*in ragione della materia o del rito*": vale a dire che l'udienza sarà fissata dall'opponente se il giudizio è introdotto *con citazione - come avverrà per tutti i giudizi di opposizione inerenti materie trattate con il rito ordinario* - ed invece dal giudice investito del

merito dell'opposizione se introdotto con ricorso; con la ulteriore particolarità che le opposizioni (merito) in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza si svolgono con rito del lavoro *dinanzi al giudice del lavoro*, sia che si tratti di opposizione all'esecuzione sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi, attesa la nuova formulazione dell'art. 618 bis. La parte provvederà quindi all'iscrizione della causa al ruolo contenzioso (presso la relativa cancelleria, che formerà il conseguente fascicolo di causa), nei tempi previsti dal rito seguito: vale a dire dopo la notificazione della citazione, se il giudizio è con questa introdotto, ovvero al momento del deposito del ricorso, se l'atto introduttivo debba avere invece tale ultima forma.

Il giudizio si svolgerà poi secondo il rito ordinario o speciale di cognizione in sede contenziosa, con l'unica particolarità della non appellabilità della sentenza conclusiva.

Anche per il procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione, il legislatore della riforma ha inteso distinguere nettamente il procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione ed il successivo giudizio di merito sull'opposizione: il procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione, viene introdotto con ricorso, in seguito al quale il giudice fissa con decreto l'udienza dinanzi a sé. L'esito alternativo all'introduzione del giudizio di merito, che avviene secondo le modalità già descritte, è in tal caso l'accordo tra le parti, di cui al terzo comma dell'art. 619 c.p.c..

Non appare allo stato possibile esprimere indicazioni operative uniformi con riguardo alla ulteriore novità introdotta nell'art. 624 comma 3° c.p.c., relativamente alla alternativa rispetto alla introduzione del giudizio di merito consistente nella declaratoria di estinzione del pignoramento, attesa la molteplicità di opzioni interpretative proposte dai primi commentatori, che hanno già evidenziato le lacune e le contraddizioni che la novità introdotta sembra manifestare.

Il Presidente del Tribunale – dr. Antonio Lazzaro _____

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari – dr. Enrico Manzon _____

Il Giudice delle Esecuzioni Mobiliari – dr. Francesco Petrucco Toffolo _____